

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1108 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Raffaele ANNUNZIATA avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele ANNUNZIATA, allenatore Uefa B all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.C. Napoli S.P.A., dimissionario in data 18.3.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 4, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, lett. a) e b), del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, all'interno dello spogliatoio in cui la squadra ospitante era rientrata al termine del primo tempo della gara Napoli – Avellino del 15.3.2026, valevole per il campionato Under 16, sferrato un calcio violento al contenitore deputato al trasporto delle borracce posto a terra, le quali per il colpo subito cadevano nelle immediate vicinanze dei calciatori senza colpirli; nonché ancora, per avere lo stesso tecnico, nel medesimo contesto di gara poc'anzi riferito, posto in essere un grave episodio di abuso psicologico e fisico che ha inciso sul benessere psico fisico di un giovane atleta tesserato per la società S.S.C. Napoli S.P.A., consistito nell'essersi avvicinato al minore sig. M.G. mentre si trovava seduto sulla panca dello spogliatoio unitamente ai suoi compagni di squadra, cinto la sua testa tra le proprie mani e, dopo averla scossa, assestato con entrambe le mani aperte quattro schiaffi sul volto, due per parte in rapida successione, che gli procuravano momentaneo dolore e rossore sulla parte colpita nonché un evidente stato di disagio psicologico; tanto è accaduto dopo aver evidenziato al minore sig. M.G. un errore tecnico dallo stesso commesso nel corso del primo tempo dell'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Raffaele ANNUNZIATA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 5 mesi di squalifica per il Sig. Raffaele ANNUNZIATA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò